



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Giuseppe Bianchi

letta la domanda per liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. n. 3/2012, depositata il giorno 26.5.2021 nel procedimento iscritto al n. AR 9/2021 da MARCO BONUCCI;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore versa in stato di sovrindebitamento;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- il debitore non ha fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni del debitore;

osservato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;
- consentono la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di MARCO BONUCCI ;

nomina liquidatore il Dott. Fabio Messina;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;



fissa la data del 30.9.2021 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

dispone che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;

fissa al liquidatore termine al 30.9.2021 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

avverte il liquidatore che il programma di liquidazione *ex art.14 novies* L. n. 3/2012 – contenente la valutazione circa opportunità del subentro nelle procedure esecutive pendenti *ex art. 14-novies*, comma 2, e l'indicazione dei vantaggi per i creditori derivanti dall'eventuale scelta di non subentrare - va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

dispone che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 21.7.2021

Il Giudice



STUDIO LEGALE
Avv. Mario Ruggiero Spera
Via Sant'Antonio n. 23 - Barletta
Tel. 0883.893786
E-mail: avvocato.spera@gmail.com
P. Iva 05714000725

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Sezione Fallimentare

Istanza per la liquidazione del patrimonio
ex art.14-ter e ss. della L. 27/01/2012, n.3 e succ. mod.

Per

BONUCCI MARCO, (c.f. BNCMRC63L05C773E) nato a Civitavecchia il 05.07.1963 ed ivi residente alla Via Piemonte n.4, elettivamente domiciliato in Barletta alla Via Sant'Antonio n.23, presso e nello studio dell'**Avv. Mario Ruggiero Spera** (c.f. SPRMRG72M28A669F) del Foro di Trani, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto ex art.83 c.p.c., che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo PEC al seguente indirizzo: marioruggiero.spera@pec.ordineavvocatitrani.it,

Premesso che

- con istanza presentata in data 13-16.03.2020 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia, territorialmente competente, il sig. Bonucci Marco, ai sensi della L.n.2/12, chiedeva la nomina di un gestore della crisi, ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- con provvedimento Prot. Int. N.04/2020 del 17.03.2020, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia, nella persona del suo Referente, dott. Marco Massaccesi, nominava quale Gestore della crisi da sovraindebitamento il dott. Fabio Messina, che accettava;
- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo un operaio specializzato alle dipendenze della RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dal 04.07.1995;



- il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;

- il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dalla Legge n. 3/2012, in relazione alle obbligazioni assunte che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni assunte secondo le scadenze originariamente pattuite;

- alla data di deposito del presente ricorso, il ricorrente ha fornito idonea documentazione da cui si è ricostruita compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale e da cui emerge che, lo stesso, è gravato dai seguenti debiti:

1. **Agenzia delle Entrate:** € 3.404,39 (Privilegiato);
2. **Italcapital s.r.l.:** € 3.286,40 (Chirografario);
3. **IBL Banca S.p.A.** (Cessione del Quinto dello stipendio): € 18.345,42 (Chirografario);
4. **IBL Banca S.p.A.** (Delega di pagamento): € 13.853,43 (Chirografario);
5. **Vorwerk Italia s.a.s.:** € 1.032,91 (Chirografario);
6. **Condominio Via Piemonte 2/8:** € 5.810,39 (Chirografario);
7. **Belgirate Securitisation s.r.l.:** € 146.377,35 (Ipotecario).

- l'unica fonte di reddito per il nucleo familiare composto dal ricorrente e dalle sue due figlie, **Bonucci Benedetta** (nata a Orbetello il 08.05.1999) e **Bonucci Francesca** (nata a Orbetello il 01.05.2005), è costituita dal suo stipendio, in quanto il Sig. Bonucci Marco è dipendente della RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dal 04.07.1995 e percepisce uno stipendio di circa € 1.975,00/mese (produce CUD e non fa dichiarazione dei redditi);



- ha dichiarato di non aver compiuto **atti di disposizione negli ultimi cinque anni** e di avere solo rinunciato, in data 20.06.2018, all'azione di riduzione contro il fratello sig. Bonucci Fabio, beneficiario (quest'ultimo) di un immobile del padre deceduto, pervenutogli a seguito di disposizione testamentaria effettuata esclusivamente in favore del predetto Bonucci Fabio; il ricorrente ha precisato che tale rinuncia è stata fatta, oltre che per rispettare le ultime volontà paterne e garantire al fratello un tetto sotto cui vivere, anche per evitare di aggravare la sua stessa situazione debitoria, accollandosi parte del mutuo ancora in essere sull'immobile di circa € 10.000,00 (da corrispondere a saldo ad ATER di Civitavecchia) che, invece, è rimasto a totale carico del fratello beneficiario;

- possiede, i 500/10000 di un **bene immobile** adibito sin dall'origine ad abitazione principale sua e della famiglia, sito in Civitavecchia, Via Piemonte n.4 (abitazione di tipo economico censita al Catasto fabbricati del Comune al Fg.26, P.lla 733, Sub.21, A/3, Classe 3, vani 6, piano 1-5, int.2, rendita € 604,25), il cui valore complessivo è stato calcolato, alla data del 10.03.2020, in **€ 146.400,00** come da perizia di stima del CTU Arch. Fabio Armida, nominato dal **Tribunale di Civitavecchia nella procedura esecutiva immobiliare n.02/2019 tuttora pendente e sospesa sino al 30.06.2021,** come da provvedimento ex art.54 ter DL 18/20, modificato dall'art.13 del DL 183/20 del 18.05.2021; tale immobile è gravato da mutuo ipotecario n. rep.1095 racc.965 stipulato in data 02.07.2008 da Bonucci Marco e Veronesi Elisabetta (il coniuge separato che possiede i residui 500/1000) presso la Banca per la Casa S.p.A., per l'importo finanziato di € 125.000,00. Pertanto, **ad oggi, il suo patrimonio immobiliare ha un valore stimato di € 73.200,00 (€ 146.400,00/2);**

- le **spese correnti** necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia sono di **circa € 1.400,00/mese**, tutte a carico del



ricorrente, dovendo sostenere al mese circa € 180,00 per spese di condominio casa, circa € 260,00 per Luce, Gas, Acqua e telefoni; circa € 140,00 spese auto (in prestito), circa € 500,00 per alimenti e circa € 320 per trasporto studenti e varie;

- lo **squilibrio tra le obbligazioni assunte e le disponibilità economiche del ricorrente** trova le proprie cause, prevalentemente, nello sforzo economico che il ricorrente ha dovuto sopportare nel sostenere la rata del mutuo di € 823,32/mese e le rate degli ulteriori finanziamenti necessari per la ristrutturazione della casa i quali, venuto meno il contributo fattivo - seppure saltuario - della moglie, sono ricaduti esclusivamente in capo a sé;

- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, il ricorrente, con l'assistenza del sottoscritto avvocato, ha depositato istanza per la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.03/2012;

- la liquidazione dei beni è stata sottoposta ad attestazione favorevole da parte dell'O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Civitavecchia in data 24.05.2021;

- complessivamente l'esposizione debitoria del ricorrente ammonta ad **€ 192.110,29 oltre ad € 19.836,04 in prededuzione**, queste ultime così ripartite: quanto ad € 2.648,62 che, detratto l'acconto pattuito del 25%, ammonta ad **€ 1.986,47**, per il compenso dell'OCC dell'ODCEC di Civitavecchia; quanto ad **€ 10.150,40** per il prevedibile compenso del Liquidatore che il Tribunale vorrà nominare; quanto ad **€ 7.699,17** (comprensivo di accessori di legge e spese, detratti gli acconti) per il compenso concordato con il sottoscritto difensore.

Stante la volontà di accedere alla procedura di liquidazione, il ricorrente mette a disposizione dei creditori il suo



patrimonio composto da:

1.½ di proprietà dell'appartamento sito in Civitavecchia, Via Piemonte n.4 (abitazione di tipo economico censita al Catasto fabbricati del Comune di Civitavecchia al Fg.26, P.lla 733, Sub.21, A/3, Classe 3, vani 6, piano 1-5, int.2, rendita € 604,25), valore di stima € 73.200,00 come risultante dalla CTU dell'Arch. Fabio Armida, nominato dal Tribunale di Civitavecchia nella procedura esecutiva immobiliare n.02/2019.

Il piano di liquidazione potrà avvenire mediante le procedure competitive approntate dal nominando liquidatore.

Dalla suddetta liquidazione è prevedibile il pagamento:

- crediti prededucibili: 100%;
- crediti ipotecari: 36,46%
- crediti privilegiati
- crediti chirografari

Relativamente al creditore ipotecario, Belgirate Securitisation s.r.l., si precisa che la prevedibile soddisfazione del credito al 36,46% è stata calcolata sul 50% della proprietà immobiliare (intestata al ricorrente) che sarà liquidata attraverso la presente procedura; resterà, inoltre, per il predetto creditore ipotecario, la possibilità di soddisfarsi sul restante 50% del dell'immobile, di proprietà della cointestataria sig.ra Veronesi Elisabetta, con evidente incremento della percentuale di prevedibile soddisfo sul ricavato dell'intero bene immobile.

Il professionista incaricato, nella propria relazione particolareggiata che si allega al presente ricorso, ha accertato l'attendibilità e la fattibilità del piano di liquidazione proposto, attestando al contempo la veridicità dei dati e della documentazione depositata in corredo.



Alla data del deposito del presente ricorso il sig. Bonucci è costituito nelle seguenti procedure giudiziali:

- A) Tribunale di Civitavecchia - Uff. Esecuzioni Immobiliari (R.G.E. n.02/2019 - Dott.ssa Dominici) - Bonucci Marco e Veronesi Elisabetta / Belgirate Securitisation s.r.l. + Unicredit (sospesa sino al 30.06.2021);
- B) Tribunale di Civitavecchia (R.G.A.C. n.2161/2020 - G.I. dott. Vigorito) - Bonucci Marco / Belgirate Securitisation s.r.l. +1 - Opposizione all'esecuzione (prossima udienza 18.05.2022 per p.c.);
- C) Giudice di Pace di Milano (R.G. n.27574/2021) - Bonucci Marco / Vorwerk Italia S.a.s. (opposizione a decreto ingiuntivo n.17913/20 - R.G. n.14791/20 - prossima udienza 14.06.2021);

Tutto ciò esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre:

1. l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;
2. la sospensione della procedura esecutiva immobiliare **R.G.E. n.02/2019** pendente dinanzi il Tribunale di Civitavecchia - G.E. dott.ssa Alessandra Dominici e di tutte le procedure pendenti come meglio indicate nella narrativa che precede alle lettere A), B) e C).
3. dichiarare la sospensione delle trattenute sullo stipendio.

Considerato che il sig. Bonucci Marco e le due figlie Bonucci Benedetta e Bonucci Francesca dimorano nell'immobile sito in Civitavecchia, alla via Piemonte n.4 e facente parte del patrimonio da liquidare, nell'ipotesi di assoluta



necessità, non avendo altra abitazione in cui risiedere, si richiede che l'Ecc.mo Tribunale adito autorizzi i predetti a continuare ad abitare in esso sino a quando detta unità non verrà venduta a terzi, qualora tale vendita fosse effettuata.

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i., si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa, pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Civitavecchia, lì data del deposito.

Avv. Mario Ruggiero Spera

